



CAMERA ARBITRALE DI MCM MEDIAZIONE

REGOLAMENTO PER ARBITRATO SEMPLIFICATO



INDICE ANALITICO

<i>CLAUSOLA TIPO</i>	4
<i>IL PROCEDIMENTO</i>	
Art. 1 Ambito di Applicazione del Regolamento	5
Art. 2 I mediatori e gli arbitri	5
Art. 3 Domanda di arbitrato	6
Art. 4 Memoria di risposta	6
Art. 5 Nomina del mediatore.....	7
Art. 6 Procedimento davanti al mediatore	7
Art. 7 Archiviazione del procedimento	8
Art. 8 Verbale di conciliazione.....	8
Art. 9 Spese del procedimento	9
Art. 10 Nomina dell'arbitro e fissazione della prima udienza	9



Art. 11 Spese del procedimento	9
Art. 12 Accettazione dell'arbitro	10
Art. 13 Sostituzione dell'arbitro	10
Art. 14 Regole procedurali ed istruttorie	11
Art. 15 Lodo	11
Art. 16 Termine del deposito del lodo	11

LE TARIFFE

Tariffa della procedura di mediazione	12
Tariffa della fase arbitrale	13



CLAUSOLA TIPO

Clausola Tipo

Tutte le controversie relative al presente contratto (1), comprese per esemplificazione quelle inerenti la sua stipula, interpretazione, esecuzione, validità, saranno devolute alla cognizione di un ARBITRO UNICO secondo il Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera Arbitrale di MCM Mediazione s.r.l., che le parti dichiarano di aver attentamente esaminato, recepito ed accettato con la sottoscrizione del presente contratto. L' Arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento, deciderà secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Pescara – Piazza Unione n°4 (65127). L'arbitrato è rituale e secondo diritto (2). L'arbitro potrà condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Compromesso Arbitrale (3)

I sottoscritti (4) e, premesso che a seguito del contratto in data avente ad oggetto (5), tra loro è incorsa controversia in ordine a:, convengono di deferire tale controversia alla decisione di un arbitro unico in conformità al Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera Arbitrale di MCM Mediazione s.r.l., che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto (3).

(luogo - data)

(firma)

(firma)

(1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.

(2) In alternativa si può procedere "secondo equità".

(3) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.

(4) Indicazione del nome e della residenza delle parti o, se società, della sede.

(5) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.



IL PROCEDIMENTO

Art. 1 – Ambito di Applicazione del Regolamento

1. Il Regolamento per Arbitrato Semplificato è attuato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio al Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera Arbitrale di MCM Mediazione o alle delegazione ed uffici dell’MCM Mediazione, tale rinvio è interpretato come ipotesi di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è adottato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento per Arbitrato Semplificato;
 - b) l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale;
3. In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda (o il diverso termine eventualmente indicato dalla parte istante), la Segreteria della Camera Arbitrale di MCM Mediazione informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.
4. Con il termine:
 - a) “Parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell’Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti.
 - b) “Segreteria Generale”, si intende la Segreteria Generale di MCM Mediazione.
 - c) “Camera Arbitrale”, si intende la Camera Arbitrale di MCM Mediazione.

Art. 2 - I mediatori e gli arbitri

1. La MCM Mediazione s.r.l. predispone un elenco di mediatori, uno di arbitri ed uno di periti,



tenendo conto della loro professionalità e della specifica competenza nella materia e nel campo conciliativo e/o arbitrale.

2. Ciascun elenco viene di norma aggiornato ogni due anni.
3. I mediatori, gli arbitri e i periti, devono esercitare la propria funzione con imparzialità, indipendenza e probità ed attenersi alle regole stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 – Domanda di Arbitrato

1. La parte che intende promuovere il procedimento previsto dal presente Regolamento deve far pervenire alla Segreteria Generale una domanda di arbitrato compilando l'apposito modulo predisposto da MCM Mediazione ovvero depositando un'istanza che ne contenga i medesimi requisiti minimi:
 - a) il nome e il domicilio delle parti;
 - b) la spiegazione della controversia
 - c) l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - d) la richiesta al Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione di nomina di un Arbitro Unico all'interno dell'elenco messo a disposizione dalla Camera Arbitrale;
 - e) l'eventuale informazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f) le eventuali informazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme attuabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato;
 - h) la convenzione arbitrale.
2. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro tre giorni lavorativi dalla data del ricevimento.
3. La data di inizio dell'Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
4. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti in contesa.

Art. 4 Memoria di risposta

1. Il convenuto deve consegnare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, compilando l'apposito modulo predisposto da MCM Mediazione ovvero depositando una

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara
Tel.085 6921254-085 694695
Fax 085 4513997
segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com



memoria che ne contenga i medesimi requisiti minimi di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione per giustificati motivi.

2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore provvisto di procura e contiene ovvero deve contenere:

- a) il nome e il domicilio del convenuto;
 - b) l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
 - c) l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
 - d) la richiesta al Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione di nomina di un Arbitro Unico all'interno dell'elenco messo a disposizione dalla Camera Arbitrale;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di replica all'attore entro tre giorni lavorativi dalla data del deposito, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nell'ipotesi in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l'arbitrato prosegue in sua assenza, senza che si svolga il tentativo di mediazione.

Art. 5 - Nomina del mediatore

1. La Segreteria Generale entro 3 giorni dalla ricezione della memoria di replica di cui all'art. 4, invita il Responsabile dell'Organismo di Mediazione a nominare il Mediatore e fissare la seduta di mediazione, da tenersi nei quindici giorni successivi dalla nomina dello stesso.

Art. 6 - Procedimento davanti al mediatore

1. La Segreteria Generale dà comunicazione alle parti entro 3 giorni dai termini di cui all'art. 5, con ogni mezzo idoneo a fornire la prova della ricezione, del nome del mediatore nonché della seduta da questi fissata.
2. Qualora le parti congiuntamente ritengano di non voler partecipare alla seduta di mediazione, 7



nel giorno fissato per il primo incontro il mediatore redigerà verbale di mancata conciliazione per assenza delle parti.

3. Qualora le parti ritengano di voler effettuare il tentativo di mediazione, in tale seduta, da tenersi entro 15 giorni dalla nomina del mediatore, questi esamina le ragioni del contendere in contraddittorio con le parti, le quali devono partecipare personalmente. Peraltro, le parti potranno essere rappresentate o anche assistite da una persona di fiducia.
4. Il mediatore può fissare una successiva seduta da tenersi entro un mese e può invitare le parti a fornire gli ulteriori elementi che appaiano utili, ove lo ritenga opportuno in relazione alla natura della controversia.
5. Il mediatore può, altresì, fissare una terza seduta, a conclusione della quale, nell'ipotesi in cui la mediazione non riesca, il procedimento viene dichiarato esaurito.
6. Tutte le dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di conciliazione sono oggetto di verbalizzazione solo se entrambe le parti lo richiedono e, solo in tale ipotesi, le dichiarazioni sono successivamente utilizzabili.
7. Ascoltate le parti ed esperite tutte le attività ritenute utili, il mediatore può formulare la proposta di conciliazione.

Art. 7 - Archiviazione del procedimento

1. Il Mediatore archivia il procedimento se nessuna delle parti compare alla seduta da lui fissata; ove una delle parti abbia in precedenza comunicato la sua impossibilità di comparire, fissa una nuova seduta. Non sono ammessi ulteriori rinvii.
2. Ove compaia una sola delle parti, il Mediatore ne dà atto nel redigere il verbale di mancata conciliazione, copia del quale viene rilasciata alla parte comparsa ed altra copia viene trasmessa alla controparte.
3. Ove compaiano entrambe le parti e la conciliazione non riesca, il Mediatore redige verbale di mancata conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti.

Art. 8 - Verbale di conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore.



Art. 9 - Spese del procedimento

1. Le spese del procedimento sono determinate dalla Tariffa allegata al presente Regolamento.
2. A conclusione del procedimento, la Segreteria Generale comunica alle parti la somma dovuta da ciascuna di esse per l'eventuale integrazione di quanto versato in previsione di un'unica seduta.

Art. 10 – Nomina dell'Arbitro e fissazione della prima udienza

1. Se il tentativo di conciliazione non riesce per qualsiasi ragione, la Segreteria Generale entro 7 giorni dall'archiviazione del procedimento di mediazione di cui all'art 7, invita il Consiglio Arbitrale alla nomina dell'Arbitro all'interno dell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale di MCM Mediazione.

Art. 11 - Spese del procedimento Arbitrale

1. Il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione, sulla base degli atti di cui agli artt.2 e 3, determina in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti un deposito a copertura delle spese di procedimento indicate nella Tariffa allegata al Regolamento.
2. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del valore complessivo delle domande presentate dalle parti e delle relative richieste economiche. Nella liquidazione degli onorari il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, al valore della massa da dividersi, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso il Consiglio Arbitrale può, in ragione dell'oggetto della controversia o della questione giuridica trattata, applicare una tariffa inferiore a quella prevista da tabella.
3. Nel caso in cui il valore economico della controversia derivante da una clausola compromissoria che richiami il presente Regolamento per Arbitrato Semplificato della MCM Mediazione s.r.l., sia superiore a 150.000,00 Euro, è disposta da parte del Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione s.r.l. l'applicazione del Regolamento per Arbitrato Ordinario con nomina di



Arbitro Unico, con specifica applicazione delle tariffe previste per l'Arbitrato Ordinario e del termine per il deposito del lodo arbitrale di 120 giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale, in luogo dei 60 giorni previsti per l'Arbitrato semplificato.

4. Il deposito a copertura delle spese è ripartito in eguale misura tra le parti, ma il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione, su istanza di taluna di esse, può modificare tale ripartizione in relazione al valore delle domande da ciascuna proposte.

5. Ove la parte istante per l'arbitrato non provveda al deposito di quanto dovuto e la controparte non provveda spontaneamente in sua vece, la procedura è sospesa; decorsi due mesi dalla scadenza del termine fissato, la domanda si intende rinunciata e la Segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10% per le spese di Segreteria.

Art. 12 - Accettazione dell'arbitro

1. L'arbitro ricevuta comunicazione della nomina dalla Segreteria Generale, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro 3 giorni lavorativi.

2. Unitamente all'accettazione l'arbitro deve dichiarare per iscritto l'insussistenza di:

- a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori o altro fatto rilevante che possa essere ritenuto lesivo della sua indipendenza e imparzialità;
- b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. Tale dichiarazione dovrà essere ripetuta, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

4. La sede dell'arbitrato è presso la sede di MCM Mediazione s.r.l. in Piazza Unione n° 4 – Pescara.

Art. 13 - Sostituzione dell'arbitro

1. L'arbitro è sostituito nelle ipotesi di ricusazione, presentata da una parte ed accolta dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione, di rinuncia per gravi motivi, di morte o di sopravvenuta incapacità. Può altresì essere sostituito dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione per ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per altro grave motivo.

2. Il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione può escludere l'arbitro dall'elenco di cui



all'art.2.

3. Alla designazione di un arbitro in sostituzione di quello già designato provvede senza indugio il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione.

Art. 14 - Regole procedurali e istruttorie

1. L'arbitrato ha natura rituale e secondo diritto, salvo diversa volontà delle parti manifestata nella clausola compromissoria. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dagli artt. 816 e seguenti del codice di procedura civile e dal presente Regolamento ovvero dall'arbitro nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. L'arbitro decide la controversia qualora ciò gli appaia possibile, sulla base delle sole prove documentali.
3. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può nominare un consulente tecnico d'ufficio scegliendolo nell'elenco di periti di cui all'art. 2, definire il suo incarico, ricevere la sua relazione ed ascoltarlo in contraddittorio con le parti e con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione. Il compenso per il consulente è determinato dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione.

Art. 15 - Lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, è sottoscritto dall'arbitro, il quale deve indicare il luogo, giorno, mese ed anno in cui tale sottoscrizione è stata apposta.
2. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande presentate dalle parti.
3. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 823 c.p.c., il lodo deve riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell'art. 18 del Regolamento e determinate dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione.
4. L'arbitro indica nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di difesa.

Art. 16 - Termine del deposito del lodo

1. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro presso la Segreteria Generale in tanti originali



quante sono le parti più uno per la Segreteria Generale, entro 60 giorni dalla sua accettazione. Il termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione quando ricorrono giustificati motivi.

2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso nel caso di cui all'art. 12 comma 5, del Regolamento. Il Presidente Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione può decidere d'ufficio o su istanza delle parti o dell'arbitro la sospensione del procedimento, in presenza di ogni altro giustificato motivo.

3. La Segreteria Generale trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento.

LE TARIFFE

Tariffa della procedura di mediazione

Valore della Controversia	Tariffa
Fino a 10.000 Euro	90,00 Euro
da 10.001 a 25.000 Euro	125,00 Euro
da 25.001 a 50.000 Euro	175,00 Euro
da 50.001 a 100.000 Euro	225,00 Euro
da 100.001 a 150.000 Euro	275,00 Euro

1. Le spese del procedimento di mediazione sono da intendersi al **netto di IVA**, e devono essere versate da **ciascuna parte** anteriormente al primo incontro di mediazione. Se la mediazione si conclude con la prima riunione nessuna altra somma è dovuta dalle parti.

2. Per ogni riunione successiva - fino ad un massimo di due riunioni oltre la prima - ciascuna parte deve versare € 50,00 (oltre Iva).



3. Ove si verificano le ipotesi di cui all'articolo 6, II comma, o articolo 7, II comma, (verbale di mancato accordo per assenza di una o entrambe le parti) nessuna spesa sarà dovuta dalle parti per il tentativo di mediazione.

Tariffa della fase arbitrale

Valore della Controversia	Tariffa
Fino a 10.000 Euro	1000
da 10.001 a 25.000 Euro	1500
da 25.001 a 50.000 Euro	2500
da 50.001 a 100.000 Euro	3750
da 100.001 a 150.000 Euro	5000

Le tariffe sono al **netto di IVA ed altri eventuali accessori di legge** e sono **dovute complessivamente da entrambe le parti**, salvo quanto disposto in ordine alla ripartizione nel lodo arbitrale.

Si intendono forfettarie, comprendendo le spese della Segreteria e gli onorari del decisore.

Il 50% delle suddette tariffe dovrà essere versato dalle parti anteriormente alla prima udienza arbitrale a titolo di deposito.

La restante parte dovrà essere versata prima del deposito del lodo.

Nel caso in cui il procedimento si concluda prima dell'emissione del lodo, il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione può determinare somme inferiori alla tariffa, con riferimento all'attività svolta.

Il Consiglio Arbitrale di MCM Mediazione, in casi straordinari, può determinare somme



inferiori o superiori alla tariffa.

Camera Arbitrale di MCM Mediazione

Piazza Unione 4 -65127 Pescara
Tel.085 6921254-085 694695
Fax 085 4513997
segreteria@mcmmediazione.com

www.mcmmediazione.com